



PROVINCIA DI LIVORNO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA 2022-2024  
(AGGIORNAMENTO 2024)

# Sommario

PREMESSA.....	5
LA PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E RELATIVO AGGIORNAMENTO.....	7
ANALISI DEL CONTESTO.....	8
IL PIANO ANTICORRUZIONE 2024-2026.....	8
LA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGHI DEI RISCHI.....	8
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	9
INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE.....	14
IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO.....	16
ALTRI STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE.....	18
IL CONTROLLO STRATEGICO.....	18
I CONTROLLI INTERNI.....	18
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	18
IL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	18
ANTIRICICLAGGIO.....	19
L'INTEGRAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI VALUTAZIONE.....	20
LE DIRETTIVE.....	20
ADEGUAMENTO NORMATIVO.....	20
IL WHISTLEBLOWING.....	21
VIGILANZA SU ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI.....	21
SEZIONE TRASPARENZA Aggiornamento gennaio 2024.....	22

1. PREMESSA E DEFINIZIONI.....	22
2. FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE.....	24
Organigramma.....	25
Società partecipate.....	26
3. PROGRAMMA TRIENNALE per la TRASPARENZA e l'INTEGRITA'.....	28
Contenuti, modalità di adozione e collegamenti con altri strumenti dell'Ente.....	28
Soggetti coinvolti.....	29
Coinvolgimento stakeholders.....	30
4. COMUNICAZIONE DEL PTTI.....	30
5. ATTUAZIONE DEL PTTI.....	31
Gli obblighi di pubblicazione.....	31
Misure organizzative ed individuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.....	32
Modalità e Responsabilità della pubblicazione.....	33
6. MONITORAGGIO del PTTI.....	36
7. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO.....	36
8. NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) .....	40

Allegati:

1. Decreto presidenziale n. 28/29.03.2023 (Protocollo di intesa Guardia di Finanza)
2. Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (Allegato A);
3. Analisi dei rischi (Allegato B);
4. Individuazione e programmazione delle misure (Allegato C);

5. Procedure Antiriciclaggio (Allegato D)
6. Albero della Trasparenza D.lgs. 33/2013 modificato con d.gls. n. 97/2016 (allegato E)

## PREMESSA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17.01.2023 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2023 (aggiornato con deliberazione n. 605 del 19 dicembre 2023), che delinea le direttive delle azioni rivolte a tutti degli enti pubblici, anche locali, per programmare misure efficaci di prevenzione della corruzione, senza comunque stravolgere lo sforzo di semplificazione delle procedure amministrative legate all'utilizzo dei fondi PNRR.

Il PNA è diviso in due parti. Una parte generale, volta a sostenere i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le amministrazioni pubbliche nella pianificazione e nel monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche alla luce dell'introduzione del Piano integrato per l'organizzazione e l'attività (PIAO), e ad offrire chiarimenti e soluzioni operative sulla misura del *pantouflage*. Segue, poi, una parte speciale sui contratti pubblici in cui l'Autorità dà conto dei numerosi interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina.

Gli ambiti di aggiornamento 2023/2024 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2023 con riferimento all'area dei contratti pubblici al fine di adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo codice dei contratti, in particolare:

1. nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, ANAC è intervenuta solo laddove alcuni rischi e misure non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
2. alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023).

La Provincia di Livorno ha recentemente avviato con decreto presidenziale n. 64/01.06.2023, esecutivo dal 01.10.2023, un complesso processo di riassetto strutturale dell'Ente, tutt'ora in corso, finalizzato al rafforzamento dell'apparato organizzativo, che si sostanzia nella reintroduzione della dirigenza, per le cui motivazioni si rimanda al decreto citato, con la conseguenza che anche l'attività di pianificazione in materia di prevenzione della corruzione sarà oggetto di ulteriore adeguamento.

Sotto il profilo dei rischi corruttivi, si sottolinea che nel triennio intercorso è stata costante l'attività di monitoraggio come strutturata nel piano anticorruzione 2022-2024 e ciò ha permesso di accertare l'assenza di fenomeni degni di allarme nella precedente annualità.

Sulla strada ormai tracciata dell'implementazione della trasparenza e della prevenzione dei rischi la Provincia ha perseguito anche nel 2023 la massima attenzione tramite le forme di auditing e i controlli interni, che parimenti hanno permesso di rilevare la generale correttezza dell'operato della pubblica amministrazione.

Di conseguenza, anche per il triennio 2024/2026 le attività di controllo interno, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa, saranno funzionali al presidio di un efficace sistema di audit, volto al monitoraggio periodico dell'attuazione delle misure di prevenzione dell'illegalità e strumenti di "amministrazione trasparente", nell'ottica di un miglioramento continuo dell'attività.

In aggiunta quale strumento di controllo e prevenzione del rischio di corruzione legata all'attività svolta e al rischio di riciclaggio di denaro proveniente da fonti illecite, la Provincia di Livorno con Decreto Presidenziale n. 28/29.03.2023 ha siglato un protocollo di intesa con la Guardia di finanza avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI LIVORNO ED IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LIVORNO PER RAFFORZARE LE AZIONI A TUTELA DELLA LEGALITA' DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA DESTINAZIONE ED ALL'IMPIEGO DELLE RISORSE CONNESSE ALLE MISURE DI SOSTEGNO E FINANZIAMENTO DEL PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" (Allegato n. 1).

Nell'ottica della inclusione nel P.I.A.O. della sezione Anticorruzione, l'innovazione già introdotta nel PIAO 2023 è rappresentata dall'inserimento di una premessa specifica riguardante gli obiettivi di Valore Pubblico che vengono introdotti in un piano programmatico. Per "Valore Pubblico" si intende l'incremento del benessere reale (economico, sociale, ambientale, culturale) che si viene a creare presso la collettività e che persegue un miglioramento congiunto ed equilibrato degli impatti esterni ed interni all'Amministrazione.

In linea con il PNA di Anac 2023 la Provincia di LIVORNO intende continuare un'attività generale di prevenzione relativamente ai procedimenti caratterizzati dai rischi corruttivi più elevati, connessi ai finanziamenti più rilevanti (in particolare al PNRR). Tale attività ha come propri cardini di base:

- a) la formazione;
- b) i controlli.

A tale fine la presente Sezione prevenzione rischi corruttivi e trasparenza, detta linee guida che supportino l'obiettivo finale della cultura della legalità, quindi:

- a. darà seguito alla formazione del personale e attuazione delle procedure operative contro il riciclaggio, sotto il coordinamento del Servizio Risorse Finanziarie, in attuazione di quanto disposto dalla normativa sulla obbligatorietà dei controlli antiriciclaggio.

- b. parimenti si procederà alla formazione specifica e al mantenimento e rafforzamento dei controlli antimafia sugli affidamenti o sub-affidamenti, sotto il coordinamento del Servizio Gare, in particolare alla verifica della effettiva titolarità delle società destinatarie degli appalti più rilevanti attinenti il PNRR.

## **LA PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E RELATIVO AGGIORNAMENTO**

La pianificazione si articola nell'inserimento di efficaci tipologie di monitoraggio, in aderenza alle linee guida 2023 di ANAC, e nella conferma del buon esito delle precedenti mappature e/o misure consolidate nel corso degli anni, proprio per il fatto di avere garantito la massima prevenzione dei rischi corruttivi e per aver dato ottimo esito.

La Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024- 2026 è predisposta dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile Anticorruzione, con il supporto del Servizio Affari Generali, mentre per la parte relativa agli obiettivi della Trasparenza, la Sezione è proposta al Responsabile anticorruzione da parte del Responsabile della trasparenza.

L'attività di mappatura dei procedimenti e processi, secondo le indicazioni del PNA 2019- 2021 (All. 1) Anac, rappresenta un aspetto importante dell'analisi del contesto. Essa consiste nella individuazione ed analisi dei processi organizzativi presenti nell'ente, così da identificare aree che tradizionalmente, per ragioni legate alla natura e peculiarità delle stesse, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Il metodo suggerito da ANAC anche negli anni passati, senza contenere metodologie attuate in modo rigido o acritico, è l'analisi effettuata in modo "congiunto e condiviso" da tutti i responsabili - con il coordinamento del Segretario - in modo da assicurare anche una auspicabile omogeneità di trattamento ed ottimizzare i risultati dell'analisi.

Seppur è buona prassi procedere, in concomitanza del monitoraggio semestrale, ad una revisione della mappatura dei processi degli uffici in presenza di rilevanti cambiamenti organizzativi, visti i mutamenti intervenuti nell'attuale funzionigramma (approvato da ultimo con il decreto presidenziale n. 64/01.06.2023, esecutivo dal 01.10.2023, nel quale si dispone la ripartizione dei Servizi dell'ente sotto due settori, rispettivamente amministrativo e tecnico, in funzione della reintroduzione della dirigenza) e data la presenza di un regime transitorio che si concluderà con l'imminente modifica della macrostruttura prevista nel primo trimestre 2024, si impone la necessità per ragioni di economia dell'attività amministrativa e semplificazione, di rinviare a seguito del completamento e stabilizzazione della predetta imminente riorganizzazione, la riallocazione dei processi, come attualmente individuati nell'allegato A (suddivisi per Settore), ai Servizi di riferimento.

Pertanto, la responsabilità di attuazione delle misure ricondotte alle strutture sulle quali è stato originariamente costruito l'impianto di rilevazione dei processi, mappatura del rischio e delle conseguenti misure di prevenzione, nel precedente piano, attiene al responsabile di settore e suo delegato, cui il processo attualmente si riconduce, nell'ambito del funzionigramma disposto da ultimo con il decreto presidenziale n. 64/2023.

## **ANALISI DEL CONTESTO**

### **IL CONTESTO INTERNO**

Il contesto interno è già descritto nel PIAO ai Paragrafi dedicati all'Organigramma, cui si rinvia.

### **IL CONTESTO ESTERNO**

Riguardo alle fonti esterne, l'amministrazione reperisce i dati significativi relativi al contesto sociale ed economico attraverso la consultazione di specifiche banche dati di istituzioni nazionali e territoriali, dati ed informazioni. La Provincia ha chiesto con nota prot. n. 500 del 09.01.2024 alla Guardia di Finanza e CCIA della Provincia di Livorno rispettivamente i dati statistici riguardanti il numero e il tipo di reati con finalità economica o di rilievo finanziario commessi nel 2023, e dati circa l'andamento economico generale della Provincia.

Tramite l'accesso al link di seguito riportato è possibile consultare la Banca Dati Studi e Ricerche della CCIA della Provincia di Livorno che rileva l'andamento economico generale della Provincia di Livorno nel 2023: <https://www.lg.camcom.gov.it/servizi/informazione-economica-prezzi/studi-ricerche>.

## **IL PIANO ANTICORRUZIONE 2024-2026**

### **LA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGHI DEI RISCHI**

Premessa la necessità di rinviare per le suddette ragioni l'attività di riallocazione dei processi ai servizi di riferimento, come individuati nel piano anticorruzione 2022-2024, aggiornamento 2024 (all. A), l'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi di mala-amministrazione (sinonimo dei concetti normativi di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa sia essa di diritto pubblico o di diritto privato).

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi:

1. identificazione,
2. descrizione,
3. rappresentazione.

- L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo/attività) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase. Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione **dell'elenco completo dei processi**.
- I processi così identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “**aree di rischio**”, intese come **raggruppamenti omogenei di processi**. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. Il PNA ha confermato come vanno individuate le aree di rischio. Pertanto anche per l'Amministrazione Provinciale si individuano le seguenti aree di rischio già mappate nell'ambito del precedente Piano 2022:
  1. appalti e contratti pubblici;
  2. gestione dei fondi strutturali e dei finanziamenti di matrice statale , regionale, europea;
  3. assunzione e gestione del personale;
  4. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto;
  5. controlli, ispezioni e sanzioni;
  6. affari legali e contenzioso;
  7. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
  8. incarichi e altre nomine;
  9. pianificazione territoriale di coordinamento;
  10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

I processi dell'Amministrazione nell'ambito delle evidenziate aree di rischio sono stati elencati nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**” (**Allegato A**).

## VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili **misure correttive e preventive (trattamento del rischio)**”.

Tale “macro-fase” di valutazione del rischio si compone di tre (sub) fasi:

- identificazione,

- analisi
- ponderazione del rischio stesso.

### **Identificazione**

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti, atti, fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno “mala-amministrazione”. La fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. Per individuare gli “eventi rischiosi” il RPCT con il supporto del Servizio Affari Generali e previa interlocuzione con i Servizi competenti definisce l’oggetto di analisi e le tecniche di identificazione, previa una valutazione di una pluralità di fonti informative.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), è stata affinata una metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

**Tecniche e fonti informative:** per l’identificazione degli eventi rischiosi si utilizza l’analisi di documenti, attività e processi.

**Identificazione dei rischi:** una volta individuati gli eventi rischiosi, questi sono formalizzati e documentati nell’ambito dello specifico catalogo dei rischi come da allegato.

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

### **Analisi del rischio**

L’analisi del rischio si è concretizza per il tramite della individuazione e relativa valutazione di specifici “fattori abilitanti” :

- a) *assenza di misure di controllo;*
- b) *mancaza di trasparenza;*
- c) *complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- d) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- e) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- f) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- g) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- h) *mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.*

### **Stima del livello di rischio**

La stima del rischio si basa su di un *approccio qualitativo*: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Tale approccio di natura qualitativa è stato altresì auspicato da ANAC, in virtù dell'ampio spazio riconosciuto alla motivazione della relativa valutazione.

### **Criteri di valutazione**

Nella valutazione dei processi nell'ambito delle aree di rischio sono utilizzati "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi, tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (*key risk indicators*), consigliati dall'ANAC.

La stima del rischio correlato fa quindi applicazione del seguente *modus operandi*:

1. **livello di interesse "esterno"**: si considera che la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno**: si considera il principio in virtù del quale è dato desumere che un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa (mala-amministrazione) in passato**: si considera che se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi, intendendosi sempre il lemma "corruttivi" come sinonimo di "illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa/ illiceità dei comportamenti rilevanti, (*rectius: mala-amministrazione*) nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che ne rendono attuabile il rischio di "cattiva amministrazione";
4. **trasparenza/opacità del processo decisionale**: si considera che un basso livello di trasparenza sul processo eleva il rischio a livelli esponenziali;
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: si considera che la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;

6. **grado di attuazione delle misure di prevenzione di trattamento e di monitoraggio**: si considera che la costante attuazione di misure di trattamento del rischio in combinato con un ordinario “sistema di monitoraggio” si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “**Analisi dei rischi**” (**Allegato B**).

### **Rilevazione dei dati e delle informazioni**

Per la rilevazione dei dati e delle informazioni rilevanti è utilizzata la modalità di autovalutazione tenendo di conto degli apprezzamenti dei soggetti coinvolti nello svolgimento del processo, in particolare dei responsabili operanti nelle “Aree di rischio”.

### **Misurazione del rischio**

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

In questo ambito è privilegiata un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione meramente quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi.

Applicando un sistema di misurazione degli indicatori di rischio di natura “qualitativa” è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. Ogni misurazione come detto è adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

La misurazione dei singoli indicatori conduce alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in questo caso, si usa la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

Nella valutazione i criteri seguiti sono i seguenti:

- a) qualora, per un dato processo, sono ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nello stimare l’esposizione complessiva del rischio;
- b) si evita che la valutazione si basi sulla media dei singoli indicatori; di converso si fa prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico.

La **metodologia di tipo qualitativo per la valutazione del rischio** fa applicazione di una **scala ordinale di seguito specificata** (basso, medio, alto):

<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Rischio basso	B

Rischio moderato	M
Rischio alto	A

### *La ponderazione del rischio*

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione".

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, sono soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione.

L'attuazione delle azioni di prevenzione ha come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si tiene conto del livello di esposizione al rischio e si procede in ordine via via decrescente, iniziando dalle attività che hanno presentato un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase è opportuno:

- 1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio molto alto **A** ("rischio alto") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- 2- prevedere eventuali "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione pari a A.

### *Trattamento del rischio (individuazione delle misure)*

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e si prevedono scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure è impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere "generali" o "specifiche":

- Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.
- Le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT.

Tutte le attività precedenti sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

È pur vero tuttavia che, in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

## **INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE**

### *Individuazione delle misure*

La prima fase del trattamento del rischio si svolge con l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione, attraverso i suoi responsabili, è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase si sostanzia nell'individuazione, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, dell'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinata a tali rischi.

Conformemente alla declaratoria delle misure di prevenzione prevista dal PNA si fa applicazione sia delle misure "generali" che di quelle "specifiche", tra cui si indicano di seguito le principali misure generali:

1. controllo;
2. regolamentazione;
3. trasparenza ;
4. semplificazione;

5. formazione;
6. rotazione;
7. disciplina del conflitto di interessi.

Per l'anno 2024, preso atto degli aggiornamenti normativi che hanno interessato vari settori collegati alle funzioni fondamentali dell'ente, si prevedono le seguenti misure specifiche, come indicate di seguito:

1. formazione e aggiornamento sulla gestione del bilancio;
2. formazione interna sulle procedure antiriciclaggio;
3. formazione interna sulle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture (nuovo Codice degli appalti);
4. formazione interna sulla dematerializzazione del trasporto privato;
- 5. formazione digitale\*;**
- 6. selezioni uniche\*;**
7. redazione e condivisione interna all'ente di linee guida relative al nuovo Codice appalti;
- 8. redazione del nuovo regolamento del Corpo della Polizia Provinciale\*;**
9. pubblicazione delle graduatorie di concorso con i nomi dei soli vincitori, misura tesa ad evitare potenziali fenomeni di accordo tra i partecipanti alla selezione;
- 10. digitalizzazione dei processi inerenti le autorizzazioni tecniche - servizi all'utenza\*.**

**Le misure specifiche in cui è presente l'asterisco (\*) coincidono con le misure presenti nel Piano degli obiettivi relative all'anticorruzione.**

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" (Allegato C).

#### *Programmazione delle misure di prevenzione*

La seconda fase del trattamento del rischio si concretizza nel programmare adeguatamente e operativamente le più opportune misure di prevenzione.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

La programmazione delle misure preventive considera i seguenti aspetti descrittivi rilevanti:

- **fasi o modalità di attuazione della misura:** laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, è opportuno valutare di indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- **tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi:** la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- **responsabilità connesse all'attuazione della misura:** in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione.

In questa fase sono individuate misure generali e misure specifiche, con la relativa programmazione temporale e specifiche modalità di attuazione.

## IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Questa è una delle fasi certamente più significative e rilevanti della Sezione Rischi Corruttivi , in quanto -per stessa indicazione di ANAC e per i principi espressi dalla magistratura contabile in numerose pronunce - ogni piano o programma di prevenzione contiene a valle efficaci strumenti che permettono il controllo reale circa il rispetto delle misure previste nel Piano. L'art 1, l. 190/2012 stabilisce che il RPC verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità a raggiungere l'obiettivo dato, e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione . L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPC rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui la rendicontazione sull'attuazione delle misure adottate

Così come per l'impostazione generale del Piano, anche in questa fase il controllo è frutto di una azione congiunta e simultanea di più strumenti.

Infatti c'è il controllo di livello "1", che è il monitoraggio basato sull'autocertificazione, cioè una sorta di auto-controllo interno, e c'è il controllo di livello "2" che è il controllo penetrante su un numero più ristretto di atti individuati dall'Ente più rilevanti, anche dal punto di vista istituzionale o economico

Livello 1: ciascun Responsabile di Servizio, sotto il coordinamento e la direzione del relativo responsabile di Settore, è tenuto ad adottare specifiche modalità di organizzazione dei controlli di competenza, in considerazione della struttura diretta e dei relativi rischi.

Dell'avvenuta adozione ciascun responsabile di servizio informa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Oltre ai controlli generali che ciascun Responsabile di Servizio, sotto il coordinamento e la direzione del relativo responsabile di Settore, attua nella struttura organizzativa diretta e per materia gestita rispetto alle misure previste, si prevedono i seguenti controlli specifici:

1. **Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione;**
2. **Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti, nonché controllo sul tempestivo aggiornamento degli stessi;**
3. **Monitoraggio su entrate, canoni concessori, canoni di locazione, emissione ruoli riscossione;**
4. **Verifica annullamenti sanzioni amministrative (codice della strada, sanzioni ambientali, ecc.);**
5. **Verifica attività imprenditoriali abusive e procedure conseguenti;**
6. **Monitoraggio circa il divieto assoluto di situazioni di <pantouflage> per gli incarichi ad ex dipendenti collocati in pensione, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001 nelle procedure di gara e in tutti atti di incarico ;**
7. **Verifica su incarichi extra-ufficio non autorizzati al proprio personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del Dlgs 165/2001, e attività del cd- "Servizio Ispettivo" interno di cui alla legge 23.12.1996 n.662;**
8. **Verifica delle situazioni di assenza di conflitti di interesse e obbligo di astensione da parte dei propri collaboratori;**
9. **Verifica sul divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto;**
10. **Verifica sul rispetto della normativa sul divieto di proroghe;**
11. **Verifica sui casi di ricorso alle varianti in corso d'opera;**
12. **Controlli di regolarità degli atti;**
13. **Verifica sulla presentazione di dichiarazioni sostitutive relativa alla insussistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse, all'atto della formazione delle commissioni di varia natura, in particolare per l'affidamento di appalti o di commissioni di concorso;**
14. **Verifica delle presentazioni delle dichiarazioni circa la insussistenza di eventuali incompatibilità/inconferibilità in carico ai titolari di incarichi fiduciari, tecnici, o amministrativi, e su eventuali precedenti penali;**
15. **Verifiche antiriciclaggio sui pagamenti;**
16. **Avvenuto inserimento dei decreti commissariali relativi alla Struttura Commissariale per gli interventi in attuazione del PNRR, nel novero degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa;**
17. **Controllo sulla rotazione dei funzionari/istruttori ove possibile;**
18. **Rotazione straordinaria.**

Ciascun Responsabile di Servizio, sotto il coordinamento e la direzione del relativo responsabile di Settore, nell'ambito del controllo di livello 1, è tenuto a trasmettere al Responsabile del Piano Anticorruzione un report annuale attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del Piano, secondo la seguente tempistica:

- **Report al 31 dicembre 2024.**

## **ALTRI STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

### **IL CONTROLLO STRATEGICO**

Il controllo strategico è finalizzato a consentire la verifica e la successiva rendicontazione del grado di conseguimento di quanto programmato; permette le variazioni necessarie adeguando la compatibilità fra indirizzi, programmi, obiettivi e risorse, al fine di prevenire il rischio di obiettivi la cui realizzazione si riveli impossibile date le effettive condizioni attuali e prospettive, esterne e interne all'ente e/o di definire obiettivi incoerenti rispetto agli indirizzi strategici dati. Tale tipo di controllo viene disciplinato dall'art. 3 del Regolamento sui controlli della Provincia di Livorno.

### **I CONTROLLI INTERNI**

Per il triennio 2024/2026 le attività di controllo interno, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa, saranno funzionali al presidio di un efficace sistema di audit, volto al monitoraggio periodico dell'attuazione delle misure di prevenzione dell'illegalità e strumenti di "amministrazione trasparente", nell'ottica di un miglioramento continuo dell'attività. Le attività di controllo sono disciplinate dallo specifico regolamento sui controlli interni della Provincia.

## **LA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Per i contenuti relativi alla formazione del personale si rinvia al Par. 3.4.3 del PIAO.

### **IL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001, secondo cui ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del competente organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di comportamento nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Provincia di Livorno ha approvato il proprio codice di comportamento con decreto presidenziale n. 92/06.08.2021, successivamente modificato con decreto presidenziale n. 207/30.12.2022.

## ANTIRICICLAGGIO

L'art.6, comma 1 del D.M- 25.09.2015 *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, prevede che gli operatori (pubbliche amministrazioni) adottano, in base alla loro autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti .

Sulla base di quanto indicato dalla predetta normativa, rinvenuta la necessità di dare attuazione a procedure interne all'Amministrazione per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Provincia di Livorno si è attivata per predisporre il documento recante *“Procedure operative in materia di antiriciclaggio”* approvato con specifica Disposizione n. 2114 del 29.12.2020 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario presso cui è allocata la competenza a coordinare questa materia (Allegato D).

Detto documento è stato redatto adottando la seguente metodologia:

- a) Individuazione dei processi/procedimenti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs.231/2007 *“Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”* per mezzo delle schede inerenti i processi e i procedimenti dell'ente e di interviste con i responsabili dei Servizi o loro delegati.
- b) Valutazione del rischio *“riciclaggio”*.
- c) Creazione di una scheda contenente gli indicatori di anomalia di cui al Decreto 25 settembre 2015 applicabili per ciascun processo/procedimento individuato, quale strumento di mitigazione del rischio
- d) Redazione di un Piano contenente le procedure e il sistema di controllo al fine di dotare l'ente di idonee procedure per il riconoscimento delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Per le motivazioni di cui in premessa, anche la Disposizione 2114 del 29.12.2020 sopra citata in materia di Antiriciclaggio, pur integrando il presente Piano Anticorruzione 2024, in ragione delle imminenti modifiche dalla macrostruttura, sarà oggetto di revisione contestualmente alla mappatura dei processi.

Si evidenzia inoltre che il PNRR e le relative ed ingenti risorse costituiscono un ulteriore importante motivo per implementare e sviluppare in futuro questa metodologia di analisi in quanto gli interessi della criminalità organizzata possono trovare nel riciclaggio un canale di reimpiego di proventi illeciti e gli appalti della Provincia una occasione per tali finalità. (vedi PNA 2022 di Anac). La Provincia di Livorno in tale prospettiva di lotta al riciclaggio di denaro proveniente da fonti illecite, con Decreto Presidenziale n. 28/29.03.2023, ha siglato un protocollo di intesa con la Guardia di finanza avente per oggetto: *“APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI LIVORNO ED IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LIVORNO PER RAFFORZARE LE AZIONI A TUTELA DELLA*

LEGALITA' DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA DESTINAZIONE ED ALL'IMPIEGO DELLE RISORSE CONNESSE ALLE MISURE DI SOSTEGNO E FINANZIAMENTO DEL PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”.

### **L'INTEGRAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI VALUTAZIONE**

Nel Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO) si rintracciano specifici obiettivi in materia di anticorruzione e di qualità legati all'attuazione delle previsioni del Piano come di seguito riportato. Onde garantire la coerenza tra le misure previste nel Piano e gli obiettivi di performance, la data del monitoraggio è fissata al 30 settembre ed al 31 dicembre.

### **LE DIRETTIVE**

E' facoltà del Responsabile del Piano Anticorruzione emanare circolari esplicative e interpretative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale della Provincia. Le direttive possono, altresì, stabilire specifiche modalità attuative delle misure previste nel Piano, qualora ciò si renda necessario per una più efficace applicazione delle previsioni del Piano stesso.

### **ADEGUAMENTO NORMATIVO**

L'Ente sarà impegnato sicuramente anche nel 2024 in un processo di adeguamento normativo in virtù del quale ciascun responsabile analizzerà la normativa interna (da intendersi in senso lato, non solo come regolamenti, ma anche come circolari, atti interni, procedure etc.) di pertinenza e/o di interesse del proprio settore/servizio con una duplice finalità:

- una organizzativa, rivolta a proporre una regolamentazione mancante e/o ad adeguare quella già in essere, oltre ovviamente alle eventuali novità normative medio tempore intervenute;
- una anti-corruttiva, in quanto la rivisitazione normativa rispondendo anche ad una esigenza di maggiore chiarezza e trasparenza nelle procedure, si pone quale valido strumento di riduzione della discrezionalità e quindi di prevenzione di fenomeni corruttivi.

### **IL WHISTLEBLOWING**

In adeguamento al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con cui si recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, con disposizione del

segretario Generale n. 4 del 17.07.2023 è stato assicurato, tramite l'adozione del relativo disciplinare, un apposito canale di comunicazione riservato con il Responsabile per la Prevenzione e Repressione della Corruzione.

#### **VIGILANZA SU ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI**

Le società ed enti di diritto privato controllati dall'amministrazione provinciale, le società in house a cui partecipa l'amministrazione o gli organismi strumentali, sono tenuti alla applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate dall'ANAC (deliberazione 1174/2017). Da parte della Provincia è quindi previsto un controllo sulle società in house riguardo al rispetto delle previsioni in materia di anticorruzione e trasparenza, oltre ad altre attività di controllo previste dallo specifico regolamento sui controlli interni. Per le attività di controllo analogo si rinvia all'art.19 del vigente Regolamento sui controlli.

## SEZIONE TRASPARENZA

### Aggiornamento gennaio 2024

#### 1. PREMESSA E DEFINIZIONI

- Come premessa va detto che dall'1.1.2024 entra in vigore il sistema di trasparenza e pubblicizzazione stabilito dal **D.lgs. 36/2023**, meglio noto come **nuovo Codice dei Contratti**. Tale novità normativa stravolge e abroga il precedente assetto di adempimenti trasparenza, che era basato sull'onere di pubblicizzazione degli atti degli appalti sul sito istituzionale di ciascun Ente, sistema da oggi sostituito con la pubblicizzazione su apposita piattaforma ministeriale. Peraltro, nel momento in cui andiamo a scrivere il presente Documento (9/1/2024) ancora non sono stati perfettamente delineati i nuovi elementi tecnici-organizzativi che sostituiscono il precedente sistema, pertanto la presente Sezione da un lato si occuperà della trasparenza relativamente a tutti gli altri settori di attività (appalti esclusi) dall'altro, va considerato un documento work in progress, da implementare nel corso del 2024.

- La **TRASPARENZA** è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche." La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

- **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**: apposita sezione collocata nella **home page** del sito web istituzionale ai fini di garantire piena accessibilità alle informazioni pubblicate;

- **ACCESSO CIVICO E TRASPARENZA**:

Il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Il comma 2, dello stesso art. 5 prevede: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato **le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990**. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 precisa anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L'ANAC scrive che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato, bensì è quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

- **"LIVELLO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI"**: gli obblighi di pubblicazione integrano il livello essenziale delle prestazioni erogate dalla PA con finalità di trasparenza, prevenzione, **contrasto alla corruzione ed alla cattiva amministrazione** ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione;

## 2. FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

La Provincia di Livorno è Ente territoriale dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal proprio Statuto nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo e svolge le seguenti funzioni fondamentali:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale, programmazione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
- cura dello sviluppo strategico del territorio e previsione dei servizi in forma associata.

A seguito della LRT n. 31/2023 sono state inoltre riassegnate alla Provincia le seguenti funzioni:

- controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni di cui agli artt. 197, comma 1 lett. b) e 262, comma 1 del D.LGS 03.04.2006 N.152 (Norme in materia ambientale);
- verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 197, comma 1 lett.c) 214, comma 9, 215, commi 3 e ss, art.216 comma 3 del D.Lgs 152/2006

- gestione dei procedimenti amministrativi inerenti la bonifica dei siti inquinati (artt. 240 ss DLgs 152/2006)

**L'organizzazione dell'Ente è articolata in Settori e Servizi, la cui responsabilità è attribuita dal Presidente ai 2 Dirigenti e, su loro delega, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, secondo quanto previsto dal Decreto Presidenziale n. 64/2023.**

### Organigramma

<b>PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</b>	
Servizio Polizia provinciale (e Protezione civile)	Comandante della Polizia provinciale Maurizio Trusendi
<b>SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Maria Castallo</b>	
<b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>Dirigente amministrativo : Dr.ssa Maria Castallo</b>
RESPONSABILI DEI SERVIZI	
Servizio Risorse Umane	Dott.ssa Claudia Simonti
Servizio Risorse Finanziarie	Dott.ssa Cristina Borrini
Servizio Affari Generali	Avv. Federigo Barbensi
Servizio Gare	Dott.ssa Gabriella Del Corso
<b>SETTORE TECNICO</b>	<b>Dirigente tecnico: Ing. Silvia Borgo</b>
RESPONSABILI DEI SERVIZI	
Servizio Museo e Reti Scolastiche	Dott.ssa Anna Roselli
Servizio Europa e Pianificazione	Dott.ssa Irene Nicotra
Servizio Investimenti e PNRR	Ing. Simone Lubrano

Servizio Manutenzioni e Tutela del Territorio	Ing. Silvia Borgo
Servizio Protezione civile	Comandante della Polizia provinciale Maurizio Trusendi

N.B. I nominativi dei responsabili dei settori e dei servizi sono riportati nell'organigramma sopra rappresentato anche al fine di quanto espressamente previsto nella deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, la quale stabilisce che caratteristica essenziale della sezione trasparenza del Piano Anticorruzione è l'indicazione dei nominativi responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/ o alla elaborazione dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione.

5

### Società partecipate

Come d a delibera C.P. n. 55 del 29.12.2023 risulta che la Provincia detiene le seguenti partecipazioni in società: (dati forniti dalla PO Risorse Finanziarie)

<b>PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022</b>	% DETENUTA al 31/12/2022
<b>a) Partecipazioni in imprese controllate</b>	
<b>Provincia di Livorno Sviluppo</b>	
<b>Società a r.l.</b>	
<b>Piazza Civica - Livorno</b>	70
<b>b) Partecipazioni in altre imprese</b>	

<b>Consorzio la strada del vino e dell'olio costa degli etruschi</b>	18,15
<b>LOC. S. Guido 45 Castagneto Carducci CF 01191810496</b>	
<b>Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la manutenzione industriale</b>	38,65
<b>Ce.val.co - Centro per la valorizzazione della Val di Cornia S.p.A.</b>	
<b>Via della Fiera 3 - Venturina (LI)</b>	
<b>1.200 azioni da € 13,00</b>	2,45
<b>Centrale del latte d'Italia spa</b>	
<b>Via dell'Olmatello 20 - Firenze</b>	
<b>79.413 azioni da € 2,06</b>	0,57
<b>Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.</b>	
<b>Largo Strozzi 1 - Livorno</b>	
<b>562 azioni da € 516,46</b>	1,00
<b>Toscana Aeroporti SPA</b>	
<b>Aeroporto Toscano Galilei - Pisa</b>	
<b>233350 azioni da € 1,65</b>	1,25
<b>S.P.I.L. S.p.A.</b>	

<i>Via Borra - Livorno</i>	
<i>84.100 azioni da € 0,52</i>	1,53
<i>Promozione e Sviluppo Val di Cecina s.r.l.</i>	
<i>Piazza Carducci 28 - Cecina (LI)</i>	4,14
<i>Consorzio Polo Tecnologico Magona</i>	
<i>Via Magona - Cecina (LI)</i>	4
<i>Società Consortile Energia Toscana srl</i>	
<i>piazza Indipendenza 16 Firenze.</i>	0,53

### 3. PROGRAMMA TRIENNALE per la TRASPARENZA e L'INTEGRITA'

#### Contenuti, modalità di adozione e collegamenti con altri strumenti dell'Ente

- Il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ, fornisce indicazioni sulla legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; definisce misure, modalità, tempi di attuazione e risorse dedicate all'attuazione degli obblighi normativi di pubblicazione ed individua gli strumenti di verifica.
- La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce Area Strategica dell'Amministrazione che si traduce in obiettivi organizzativi ed individuali che sono garantiti in ogni fase di gestione della Performance. In particolare viene assicurato il coordinamento tra obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel presente PTTI e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione nonché il piano della performance, al fine di garantire la coerenza e la sostenibilità degli obiettivi.
- Il **PTTI** è inserito nel Piano Anticorruzione di cui alla L. 190/2012 quale **Sezione della Trasparenza** ed è aggiornato contestualmente a questo entro il 31 gennaio di ogni anno e prevede - come stabilito dalla normativa- l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati , intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati e di quelli a

cui spetta la pubblicazione. L'individuazione dei responsabili della varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità.

- L'**inadempimento** agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità, eventuale causa di danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

### Soggetti coinvolti

- Con la Deliberazione consiliare n.48/2023 la Provincia ha aggiornato il precedente Regolamento generale sull'accesso, per cui i Dirigenti dei Settori o su loro delega i funzionari titolari di p.o. facilitano ogni forma di accesso documentale o civico a atti, dati e informazioni. Vari sono i soggetti coinvolti in questa attività: tra essi c'è il **RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**: è stato individuato nel Responsabile del Servizio Affari Generali, il quale svolge attività di controllo sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. Segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Presidente, al Nucleo di Valutazione ed all' ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.33/2013. modificato dal D.Lgs. N. 97/2016
- per la multidisciplinarietà delle azioni di trasparenza **REFERENTI PER LA TRASPARENZA** e **RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ACCESSO GENERALIZZATO** sono i Dirigenti **Responsabili dei Settori** oppure, su loro delega, i Responsabili PO, cui compete assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
- dal canto suo, un ruolo importante è svolto dal **NUCLEO DI VALUTAZIONE** attesta annualmente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14 co.4 let. G del d.lgs 150/09 e, anche in relazione alle segnalazioni ricevute dal Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art.43,co.1 e 5 del D.Lgs.n.33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016, comunica ad ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti riscontrati in relazione agli adempimenti di cui all'art.47 co.1 e 2 del D.Lgs.n.33/2013- modificato dal D.Lgs 97/2016.  
Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della *valutazione della performance* sia organizzativa sia individuale del Responsabile della Trasparenza e dei Responsabili apicali (Responsabili PO) dei singoli uffici competenti alla trasmissione dei dati;
- inoltre una funzione collaterale è svolta dagli **ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO** quali le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposte a controllo ai sensi dell'art 2359 cc nonché gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi sono

tenuti, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'UE agli obblighi di pubblicazione di cui alla L. 190/12, al D.Lgs.n.33/2013 ed alla sottoscrizione del Protocollo di Legalità di cui alle Linee Guida ANAC N. 8/2015.

- Resta ovviamente inteso che la **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)** è il soggetto cui spettano le funzioni di controllo e vigilanza in materia di Trasparenza, il potere di segnalare le violazioni ai sensi dell'art.47 co.1 e 2 del D.Lgs.n.33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016 e di irrogare le sanzioni previste nel rispetto della legge.n.689/1981. (art. 7.47 co.3 del D.Lgs.n.33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016) .

#### Coinvolgimento stakeholders

- Monitoraggio e aggiornamento del **PTTI** avvengono con il coinvolgendo gli **stakeholders interni** nelle seguenti modalità:
  - § Segretario Generale- Responsabile Anticorruzione;
  - § Dirigenti dei Settori, ed altri soggetti a tal fine individuati dai Responsabili (soggetti già Referenti e Redattori del sito web, etc.);
  - § incontri formativi per tutto il personale dipendente dell'Ente sulle novità in materia trasparenza ed anticorruzione .
- Procedura di coinvolgimento degli **stakeholder esterni** mediante pubblicazione annuale sul sito istituzionale della proposta di aggiornamento con richiesta di segnalazione di suggerimenti da parte di portatori di interesse e cittadini.

#### 4. COMUNICAZIONE DEL PTTI

- Il **PTTI** è diffuso mediante le più comuni ed efficaci **tecniche comunicative** sia all'interno che all'esterno dell'Ente nella consapevolezza che:
  - la *condivisione della struttura interna* assicura una migliore qualità dell'informazione prodotta e consente all'ente di beneficiare di una serie di vantaggi di carattere informativo e motivazionale legati alla riflessione del personale sulla propria performance e sulle cause degli eventuali insuccessi;
  - il coinvolgimento degli *stakeholder esterni* consente di: rilevare le attese informative; fornire trasparenza al processo e ridurne l'autoreferenzialità; ricevere una valutazione sulla performance; ottenere dei feed-back utili per la successiva programmazione; eventuali richieste di open data.

## 5. ATTUAZIONE DEL PTTI

### Gli obblighi di pubblicazione

- **GLI OBBLIGHI NORMATIVI DI PUBBLICAZIONE** riguardano l'inserimento nella sezione "**Amministrazione Trasparente**" del sito istituzionale di tutti i documenti, le informazioni e i dati, come dettagliatamente esplicitati nell'**Allegato E** "ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE", e suddivisa nelle seguenti sotto-sezioni:

• <b>Disposizioni Generali</b>
• <b>Organizzazione</b>
• <b>Consulenti e collaboratori</b>
• <b>Personale</b>
• <b>Bandi di concorso</b>
• <b>Performance</b>
• <b>Enti controllati</b>
• <b>Attività e procedimenti</b>
• <b>Provvedimenti</b>
• <b>Controlli sulle imprese</b>
• <b>Bandi di gara e contratti</b>
• <b>Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici</b>
• <b>Bilanci</b>
• <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>
• <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>
• <b>Servizi erogati</b>
• <b>Pagamenti amministrazione</b>
• <b>Opere pubbliche</b>

• <b>Pianificazione e governo del territorio</b>
• <b>Informazioni ambientali</b>
• <b>Strutture sanitarie private accreditate (<i>che non rileva per l'Amm.ne prov.le</i>)</b>
• <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>
• <b>Altri contenuti</b>

- La pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” costituisce requisito di efficacia degli atti amministrativi concernenti:

• <b>Atti di conferimento degli incarichi di collaborazione o di consulenza</b> a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali sia previsto un compenso (art.15, comma 2 del D.Lgs.n.33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016); ( <b>pubblicazione degli estremi</b> )
• <b>Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</b> a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ad €1.000,00 nel corso dell'anno (art.26 commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013 . modificato dal D.Lgs 97/2016);
• <b>Il governo del territorio</b> (tra cui piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti (art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs.33/2013 -modificato dal D.Lgs 97/2016e);

- Restano salvi gli obblighi di **pubblicità legale** che permangono per alcune tipologie di atti amministrativi sulla base di specifiche normative e che comportano la pubblicazione **all'Albo Pretorio on line** di cui alla Legge n.69/2009, art.32, disciplinato dal Regolamento per la Gestione dell'Albo On Line.
- Restano salvi gli **obblighi di pubblicità derivanti da altre normative**, successivi o antecedenti al D.L.gs.n.33/2013.
- Restano salvi requisiti, termini e modalità inerenti il **diritto di accesso alla documentazione amministrativa** come previsti dalla vigente normativa in materia.

#### **Misure organizzative ed individuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati**

Le **MISURE ORGANIZZATIVE** volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi con l'indicazione dei Servizi competenti per l'assolvimento agli obblighi di pubblicazione sono contenute nel successivo allegato E “ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, nel quale sono riportati l'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti come da allegato alla delibera ANAC 1310 DEL 28

Dicembre 2016 ss. mm. ii ed il riepilogo delle competenze e modalità di inserimento sul sito. La sotto-sezione “bandi di gara e contratti” come indicata nell’allegato E è in corso di modifica al fine del recepimento delle nuove indicazioni ANAC, sia a carattere legislativo sia operativo, che interessano sia la pubblicità sul sito istituzionale dell’ente che la pubblicità sui siti governativi.

Una importante misura organizzativa in materia di trasparenza è costituita dal **REGOLAMENTO SULL'ACCESSO** approvato con Deliberazione consiliare n.44 del 13.12.2017 e modificato con Deliberazione consiliare n.48/2023 che, oltre a regolamentare le nuove forme di accesso previsto dal F.O.I.A. in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato, disciplina tutte le forme dell’accesso documentale previste dall’attuale normativa, compendiando in un unico testo tutta la regolamentazione e la modulistica da utilizzare nel campo dell’accesso e della trasparenza. L’articolato risulta infatti suddiviso in vari titoli e capi, nei quali sono disciplinati i seguenti tipi di accesso.

Altra importante misura organizzativa in materia è rivestita dal **REGISTRO DEGLI ACCESSI**.

E’ istituito e pubblicato on line, un “Registro Generale degli Accessi” funzionale al monitoraggio che l’ANAC svolge sulle istanze di accesso. Tutti i Servizi della Provincia, qualora vengano ricevute direttamente richieste di visura e/o accesso documentale ai sensi della L. 241/90 o di accesso civico semplice o accesso civico generalizzato, sono tenuti a seguire la procedura informatizzata relativa alla corretta tenuta del suddetto Registro. Il Registro è pubblicato on line sul portale Amministrazione Trasparente nella sezione di I° Livello Altri contenuti, sezione di II° livello Accesso Civico.

La Provincia di Livorno per informatizzare il processo relativo alla Gestione del Registro Generale degli Accessi ha sviluppato attraverso una nuova funzionalità dell’applicativo per la gestione del protocollo informatico, in integrazione con l’applicativo per la gestione della trasparenza amministrativa, un nuovo sistema informatizzato articolato secondo il seguente flusso logico di passaggi logici fra gli uffici interessati:

#### **Modalità e Responsabilità della pubblicazione**

L’inserimento sul sito web e l’aggiornamento dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria deve avvenire nel rispetto dei seguenti PRINCIPI:

<i>- principi</i>		<i>- competenza</i>	<i>- note</i>
<b>QUALITA' DELLE INFORMAZIONI</b>	<i>Assicurare integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità</i>	Ciascun Settore/Servizio per le informazioni di	

(ART 6 D.LGS 33/13 successivamente modificato dal D.LGS.97/2016)	<i>consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione provenienza</i>	competenza	
<b>LIMITI ALLA TRASPARENZA</b> (ART 7 bis E 26 D.LGS 33/13 successivamente modificato dal D.LGS.97/2016)	<i>La diffusione dei dati personali e degli altri dati tutelati dal d.lgs. 196/03 come modificato dal d.lgs. n.101/2018 e dal Regolamento UE 679/2016 avviene nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art 7 BIS e 26 del d.lgs. 33/13</i>	Ciascun Settore/Servizio per le informazioni di competenza	
<b>DECORRENZA</b> (ART 6 D.LGS 33/13 successivamente modificato dal D.LGS.97/2016)	<i>I dati sono pubblicati tempestivamente</i>	Ciascun Settore/Servizio per le informazioni di competenza	
<b>DURATA</b> (ART 8 D.LGS 33/13 successivamente modificato dal D.LGS.97/2016)	<i>I dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa</i>	Ciascun Settore/Servizio per le informazioni di competenza	
<b>LINK</b> (ALL. A D.LGS 33/13 successivamente modificato dal D.LGS.97/2016)	<i>Nella sezione "Amministrazione Trasparente" è possibile inserire collegamenti ipertestuali a "dati pubblici"</i>	Ciascun Settore/Servizio per le informazioni di competenza	

	<i>già pubblicati in altre parti del sito, in modo da evitare duplicazioni di informazioni. L'utente accede a tali contenuti dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive</i>		
<b>FILTRI</b> (ART 9 D.LGS 33/13 successivamente modificato dal D.LGS.97/2016)	<i>I dati sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" accessibile dalla home page e rispetto alla quale non è possibile impedire ai motori di ricerca web l'indicizzazione e la ricerca all'interno di essa</i>	Servizio Risorse Umane	
<b>DATI APERTI</b> (ART 7 D.LGS 33/13)	<i>I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art 68 CAD</i>	Ciascun Settore/Servizio per le informazioni di competenza	
<b>RIUTILIZZO</b> (ART 7 D.LGS 33/13)	<i>I dati sono riutilizzabili ai sensi del d.lgs 36/06, d.lgs 82/05 e del d.lgs 196/03196/03 come modificato dal d.lgs. n.101/2018 e dal Regolamento UE 679/2016 senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne</i>	Ciascun Settore/Servizio per le informazioni di competenza	

	<i>l'integrità</i>		
--	--------------------	--	--

**Ogni Servizio è responsabile della pubblicazione delle informazioni di competenza della sezione “Amministrazione Trasparente”**

## **6. MONITORAGGIO del PTTI**

Il **Responsabile della Trasparenza** svolge stabilmente un'attività propulsiva e di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione con le seguenti modalità operative:

- rilevazione periodica degli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente sui dati forniti annualmente;
- verifica dell'avvenuta pubblicazione dei dati previsti dal PTTI, con il necessario supporto, da parte dei Servizi responsabili nel rispetto dei principi sopra riportati mediante, a titolo esemplificativo:

§ verifiche campionarie o richiesta di informazione ai Responsabili dei servizi preposti;

§ eventuali altre modalità operative (es: controllo automatico mediante supporto informatico; navigazione diretta delle Sezioni ecc);

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il **Responsabile della Trasparenza**, sulla base delle attestazioni prodotte dai Responsabili dei Settori ovvero dei Servizi concernenti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza, predispone il **referto** da trasmettere al Responsabile Anticorruzione e da pubblicare sul sito.

## **7. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO**

Sulla base della normativa vigente le informazioni sui componenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti vengono trattate con le seguenti modalità.

### **NOTA BENE:**

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 all'art. 14 comma 1-ter dispone "Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente".

L'autorità anticorruzione (ANAC) è intervenuta a chiarire nel tempo i contenuti prescrittivi delle disposizioni in materia con:

- Del. 28 dicembre 2016, n. 1310
- Del. 8 marzo 2017, n. 241

- Del. 12 aprile del 2017, n. 382

Il Decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 cd. Milleproroghe 2021, all'art. 1, co.16 **prevede la proroga al 31 aprile 2021 della non applicabilità dell'obbligo per i dirigenti della pubblica amministrazione di rendere noti redditi e situazione patrimoniale.** Nessun intervento legislativo si è verificato in seguito

<b>oggetto</b>	<i>tempistica</i>	<i>settore competente</i>	<i>modulistica</i>
<b>A) atto di nomina o di proclamazione;</b>	<i>acquisizione d'ufficio (tempestivamente)</i>	Servizio Affari Generali	<i>Non necessaria</i>
<b>B) curricula;</b>	<i>da presentare <b>entro 3 mesi</b> dall'assunzione della carica salvo gli aggiornamenti ritenuti utili (tempestivamente in sede di 1° applicazione)</i>	Servizio Affari Generali	<i>Modello UE o similare</i>
<b>C) i compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</b>	<i>acquisizione d'ufficio (tempestivamente)</i> <b>NB per i compensi obbligati soggetti a sanzione pecuniaria</b>	Servizio Affari Generali	<i>Non necessaria</i>
<b>D) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo</b>	<i>da comunicare <b>entro 3 mesi</b> dall'assunzione di detta carica (tempestivamente in sede di 1° applicazione)</i>	Servizio Affari Generali	<i>Forma libera</i>

<i>corrisposti;</i>			
<b>E) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</b>	da comunicare <b>entro 3 mesi</b> dall'assunzione di detta carica (tempestivamente in sede di 1° applicazione)	Servizio Affari Generali	Forma libera
<b>F) DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI di cui alla legge 441/1982</b>			
<b>Situazione patrimoniale complessiva: dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di partecipazione società; l'esercizio di funzioni amministratore o sindaco di società</b>  (ART. 2, comma 1, punto 1 + ART 3)	da fornire <b>entro 3 mesi</b> dall'assunzione della carica ed aggiornare annualmente, <b>entro 30 giorni</b> dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante attestazione delle variazioni intercorse <b>NB: anche per coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso</b>  (tempestivamente in sede di 1° applicazione) <b>NB obbligo soggetto a</b>	Servizio Affari Generali	<b>Modello stabilito da apposito regolamento sulla patrimoniale</b>

<p><b>copia ultima dichiarazione redditi all'imposta sui redditi delle persone fisiche</b> (ART 2, comma 1, punto2)</p>	<p><b>sanzione pecuniaria</b> da fornire annualmente, entro <b>30 giorni</b> dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi <b>soggetti NB:</b> anche per coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. (tempestivamente in sede di 1° applicazione)</p>	<p>Servizio Affari Generali</p>	
<p><b>Dichiarazione concernente spese sostenute obbligazioni assunte per la propaganda elettorale</b> (ART 2, comma 1, punto 3)</p>	<p>da fornire <b>entro 3 mesi</b> dall'assunzione della carica</p>	<p>Servizio Affari Generali</p>	<p><b>Modello apposito</b></p>
<p><b>Dopo la cessazione della carica (art.14)</b> <b>entro i 3 mesi:</b> la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione delle variazioni intercorse sulla situazione patrimoniale, salvo i casi di rielezione o nuova nomina . <b>entro il mese</b> successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: copia della dichiarazione annuale</p>			

relativa ai redditi delle persone fisiche, salvo i casi di rielezione o nuova nomina.

N.B. Le informazioni e i dati di cui sopra restano **pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione** del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono eliminati alla cessazione dell'incarico o del mandato e non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. *(art.14 comma 2 del D.Lgs.n.33/2013).*

Nel caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, nonché del coniuge e dei parenti entro il 2° grado ove consenzienti, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, **si applica il regime sanzionatorio** di cui all'art.47 co.1 del D.lgs. n.33/2013 modificato con successivo D.lgs. 97/2016, a carico del responsabile della mancata comunicazione.

## **8. NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”

La Provincia ha proceduto tempestivamente, con decreto presidenziale n. 90/2023, alla nomina del DPO (Data Protection Officer) ed ha compiuto tutte le misure necessarie all'adeguamento alle norme del nuovo Regolamento, nel rispetto dei seguenti principi e direttive:

1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

(2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale (“dati personali”) dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza

(3) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio della persona. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. In particolare, si citano il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(4) Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che le riguardano.

(6) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

Il comma 3 dell'art. 2-ter del Codice della privacy stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD ).